SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

PROCEDURA APERTA MULTI-LOTTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DELLA SOGESID S.P.A.

CIG: Lotto 1: 8754453328 Lotto 2: 87544543FB Lotto 3: 87544554CE

DISCIPLINARE di AFFIDAMENTO

Sommario

1. PREMESSE ... 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ... 3
   2.1 Documenti di gara ... 3
   2.2 Comunicazioni ... 4
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO ... 5
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI ... 6
   4.1 Durata ... 6
   4.2 OPZIONE DI PROROGA TECNICA ... 6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ... 6
6. REQUISITI GENERALI ... 6
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ... 8
   7.1 Requisiti di idoneità ... 8
   7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria ... 8
   7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale ... 8
   7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, ... 9
   7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili ... 10
8. AVVALIMENTO ... 10
9. SUBAPPALTO ... 11
10. GARANZIA PROVVISORIA ... 11
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. ... 14
12. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA ... 14
   12.1 REGISTRAZIONE SUL PORTALE ACQUISTI SOGESID ... 14
   12.2 DOTAZIONE TECNICA MINIMA ... 14
   12.3 FIRMA DIGITALE ... 14
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ... 15
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO ... 16
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ... 17
   15.1 Domanda di partecipazione ... 17
   15.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo ... 18
   15.3 Documento di gara unico europeo ... 22
16. OFFERTA TECNICA ... 24
17. OFFERTA ECONOMICA ... 25
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ... 26
   19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ... 27
   19.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica ... 31
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA ... 31
   21.1 COMMISSIONE GIUDICATRICE ... 32
   21.2 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ... 32
   21.3 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE ... 32
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. ... 33
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ... 34
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ... 36
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ... 36

1. PREMESSE

Con provvedimento prot. C-0001315 del 14/05/2021 la Sogesid S.p.A. ha deliberato di procedere all'affidamento in più lotti di servizi assicurativi inerenti alle esegenze della società.

L'affidamento avverrà tramite procedura aperta esperita mediante l'utilizzo del Portale Acquisiti SOGESID (di seguito: il "**Portale**"), raggiungibile all'indirizzo internet https://eprocurement.sogesid.it e tramite il sito aziendale www.sogesid.it al link "E-procurement".

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: "**Codice**").

Il luogo di svolgimento dei servizi è Roma codice NUTS ITI43

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31del Codice, è la dott.ssa Vittoria De Martino.

Si specifica che il presente Disciplinare è stato redatto in conformità Bando-tipo numero 1 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 ai sensi dell'art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016consultabile all'indirizzo internet https://www.anticorruzione.it, che qui si intende richiamato integralmente e al quale si rimanda in caso di discordanza con il presente Disciplinare. Si specifica inoltre che ai sensi dell'art 8 comma 1 lettera c) del D.L. 76/2020 come convertito con modificazioni dalla L.120/2020 si applica per ragioni di urgenza la riduzione dei termini procedimentali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;
2) Capitolati tecnici (Lotti 1-2-3);
3) Il presente Disciplinare di gara a cui sono allegati;
   a) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
   b) Modello DGUE;
   c) Patto di integrità con la Sogesid S.p.A.;
   d) Modelli dichiarazione di avvalimento;
   d bis) Dichiarazione avvalimento impresa ausiliaria;
   e) Modelli di offerta tecnica (Lotti 1-2-3);
   f) Modelli di offerta economica (Lotti 1-2-3).
4) Schema di Contratto e standard sociali minimi;
5) Istruzioni operative per la presentazione telematica dell'offerta (di seguito: "**Istruzioni operative**")

La documentazione di gara è disponibile all'interno dell' Avviso Pubblico inerente alla procedura in oggetto, presente nella pagina pubblica del Portale denominata "Bandi" ("Bandi -> Bandi/Avvisi di indagine attivi"), raggiungibile all'indirizzo internet https://eprocurement.sogesid.it e tramite il sito aziendale www.sogesid.it al link "E-procurement".

Con l'accesso a ciascun lotto (di seguito: "**RDO Lotto**") - incluso quello preposto alla raccolta della documentazione amministrativa (di seguito: "**RDO Amministrativa**") - da parte del concorrente tutta la documentazione si intende dal medesimo acquisita e pienamente conosciuta.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura (con esclusione dei quesiti di natura informatica connessi alle modalità di utilizzo del Portale, per i quali si rinvia al servizio "Assistenza Online" di cui al par. 5 delle Istruzioni operative) mediante l'utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO di proprio interesse, almeno 3 (tre) giorni prima ovvero 31/05/2021 entro le ore 13:00 della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le istruzioni di utilizzo dell'area "Messaggi" di cui sopra sono riportate nel par. 15 delle Istruzioni operative.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (due) giorni prima ovvero 01/06/2021 entro le ore 17:00 della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e tramite pubblicazione in forma anonima nell' Avviso Pubblico inerente alla procedura in oggetto, presente nella pagina pubblica del Portale denominata "Bandi" ("Bandi -> Bandi/Avvisi di indagine attivi"), raggiungibile all'indirizzo internet https://eprocurement.sogesid.it e tramite il sito aziendale www.sogesid.it al link "E-procurement". Dette risposte, pertanto, saranno visibili, oltre che ai concorrenti che hanno formulato le richieste, anche agli altri concorrenti e verranno notificate a mezzo mail PEC di Sistema agli operatori economici che al momento della pubblicazione della procedura in oggetto abbiano già effettuato l'accesso ad una o a più RDO relative alla procedura medesima.

Il concorrente ha l'onere di verificare l'eventuale pubblicazione di rettifiche e/o di integrazioni alla documentazione di gara ed eventuali chiarimenti di interesse collettivo pubblicati sul Portale.

Eventuali rettifiche alla documentazione di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.2 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Sogesid S.p.A. e il concorrente si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi mediante la funzionalità "Messaggi" delle RDO di cui all'art. 15 delle Istruzioni operative.

Si segnala che ogniqualvolta Sogesid S.p.A. in qualità di Stazione Appaltante agisce sul Portale (caricando documenti nell'area "Allegati" delle RDO e/o nel relativo Avviso Pubblico, trasmettendo e pubblicando comunicazioni ai concorrenti e/o risposte alle richieste di chiarimento pervenute, etc…) i concorrenti che abbiano già effettuato l'accesso ad una o più RDO riceveranno una mail PEC di Sistema di notifica all'indirizzo/i PEC indicato/i dai concorrenti medesimi all'interno del questionario online "Dati di registrazione" compilato in fase di registrazione al Portale.

Con l'accesso alla RDO, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO ad esso riservata.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto che ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi a favore della Amministrazione aggiudicatrice è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1– Descrizione dei lotti

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG
1	D&O	8754453328
2	RC Professionale	87544543FB
3	RC Patrimoniale	87544554CE

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella n. 2 – Oggetto dell'appalto

Lotto n.	Descrizione servizi	CPV	Importo
1	D&O	66516500-5	*€ 120.000,00*
2	RC Professionale	66516500-5	*€ 120.000,00*
3	RC Patrimoniale	66516500-5	*€ 105.000,00*

L'importo complessivo a base di gara (triennio) ammonta dunque ad **€ 345.000,00** oltre IVA e oneri di legge. L'eventuale proroga tecnica (6 mesi) è stata stimata per un importo pari ad **€ 57.500,00.** L'importo complessivo dell'appalto ammonta dunque ad **€ 402.500,00** oltre IVA e oneri di legge.

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva di aggiudicare in forma associata tutti i lotti al medesimo offerente, ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Codice. La modalità mediante cui verrà effettuata la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità meglio specificate nei successivi articoli.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che, in ogni caso, l'aggiudicazione di più lotti al medesimo concorrente è subordinata al possesso da parte dello stesso dei requisiti relativi a ciascuno dei lotti nei quali risulti primo in graduatoria.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in complessivi 36 mesi con effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2021 e scadenza alle ore 24:00 del 30/06/2024.

4.2 OPZIONE DI PROROGA TECNICA

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
L'eventuale proroga tecnica (di durata semestrale) è stata stimata per un importo pari ad **€ 57.500,00.**

Il dettaglio della suddivisione per lotti della proroga tecnica è il seguente:

Lotto n.	Descrizione servizi	Importo
1	D&O	€ 20.000,00
2	RC Professionale	€ 20.000,00
3	RC Patrimoniale	€ 17.500,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata a pena di esclusione alle Direzioni delle Compagnie Assicurative autorizzate all'Esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale, le gestioni in economia(Gerenze) e le Rappresentanze Generali delle Compagnie Estere,alle Agenzie di sottoscrizione che agiscono in esclusiva per il mercato assicurativo Italiano, essendo preclusa la presentazione dell'Offerta da parte di Agenzia/Intermediari di assicurazione, così come la gestione del contratto, dopo l'aggiudicazione dovrà essere direttamente curata dalle Direzioni Generali delle Compagnie, dalle gestioni in economia (Gerenze)

e dalle Rappresentanze Generali in Italia delle Compagnie Estere detenendo il 100% del rischio come Direzione o come agenzia di sottoscrizione. A pena esclusione, ai sensi dell'Art 35 del regolamento IVASS n.41 del 02/08/2018 è fatto divieto di partecipazione, ed in caso di aggiudicazione alle Compagnie, di far gestire i contratti assicurativi da parte di soggetti iscritti alla sezione B del RUI presso IVASS , anche in qualità di coverholder e/o Corrispondenti.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile.

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti.

In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.lgs. 50/2016.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** glioperatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce altresì **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett a) del D.lgs. 50/2016:(DGUE) "*Parte IV: Criteri di selezione, Lettera A: Idoneità professionale*".

a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o equivalente secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) *autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.lgs. 209/2005.*
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o equivalente secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:

- Possesso di un indice di solvibilità pari o superiore a 130.

La comprova di tale requisito potrà essere dimostrato con una dichiarazione asseverata della società di revisione che assiste la compagnia o agenzia di rating che periodicamente pubblicano l'indice di solvibilità o dall'autorità di vigilanza assicurativa competente.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale:

1. aver svolto, nell'ultimo triennio 2018/2019/2020, almeno 10 (dieci) servizi assicurativi a favore di enti pubblici.
2. aver realizzato, nel triennio 2018/2019/2020, una raccolta premi pari almeno ad € 9.000.000,00 per Enti Pubblici Italiani.
3. aver realizzato nell'ultimo triennio 2018/2019/2020, una raccolta premi non inferiore ad € 10.000.000,00;

4. avere un ufficio operativo in Italia con una presenza organica di almeno 5 dipendenti assunti in ossequio al CCNL di competenza nazionale italiano.
5. Con specifico riferimento al lotto/lotti per il quale si intende partecipare: aver svolto, nell'ultimo triennio 2018/2019/2020, almeno 1 (un) contratto assicurativo analogo per ramo e per importo al lotto per cui si presenta offerta in favore di un Amministrazione Pubblica.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, ACCORDO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e accordo di coassicurazione ex art 1911 c.c. si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **e l'autorizzazione del Ministero Sviluppo economico o dell'IVASS** di cui all'art. 7.1 devono essere posseduti da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, accordo di coassicurazione ex art. 1911 c.c.;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911c.c., i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:

- Requisiti di cui ai punti 7. da tutti i soggetti raggruppati;
- Requisito di cui al punto 7.2 punti 1- 2): da tutti i soggetti raggruppati;
- Requisito di cui al punto 7.3 punto 3): in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- Requisito di cui al punto 7.3 punto 4) posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria, capacità tecnica-professionale) potrà essere resa mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE allegato b) ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 con le informazioni richieste, sia mediante la compilazione dell'allegato a) al disciplinare d'affidamneto predisposto dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo predisposto dalla Stazione Appaltante.

N.B.: Si ribadisce che, a pena di esclusione, nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizionenel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 0 e l'autorizzazione del Ministero Sviluppo Economico o dell'IVASS** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice,devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice,dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali edi idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliariasussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenticriteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.2,al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti e in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredatada:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del dell'importo di ciascun lotto cui si intende partecipare, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2) **Una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiestaalle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Nel caso di partecipazione a più lotti, devono essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare e dovranno, altresì, essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 105. IBAN: IT65Q0832703239000000002086 - BIC: ROMAITRR;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

   Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
   - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

È ammessa, in alternativa, copia scansionata dell'originale della fideiussione/polizza/cauzione sottoscritta dal medesimo soggetto con modalità tradizionale, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale, sottoscritta digitalmente dal notaio o da altro pubblico ufficiale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione siaposseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35.00 (trentacinque Euro) secondo quanto previsto dalle modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 2018, allegando pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il predetto versamento dovrà effettuarsi secondo le seguenti modalità:
1) online mediante carta di credito;
2) presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP;
3) per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola Impresa capogruppo mandataria.
Sul sito dell'ANAC è possibile consultare tutte le istruzioni operative, disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA

12.1 REGISTRAZIONE SUL PORTALE ACQUISTI SOGESID

La procedura viene gestita interamente per via telematica sul Portale Acquisti SOGESID accessibile all'indirizzo web https://eprocurement.sogesid.it e accessibile anche tramite il profilo del committente: www.sogesid.it al link "E-procurement".

Per parteciparvi è necessario possedere una utenza attiva (nome utente e password) sul medesimo Portale. In mancanza dell'utenza summenzionata è necessario seguire la procedura riportata al par. 6 delle Istruzioni operative.

12.2 DOTAZIONE TECNICA MINIMA

Per accedere alla procedura in oggetto è necessario il possesso di un Personal Computer collegato ad Internet per le cui caratteristiche tecniche si rimanda al par. 2 delle Istruzioni operative.

12.3 FIRMA DIGITALE

Alcuni documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale, pertanto per ciascun concorrente è necessario il possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità.

Per i dettagli circa la firma digitale si rimanda al par. 3 delle Istruzioni operative.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per ciascun lotto al quale si intende partecipare, l'Offerta, corredata da tutta la documentazione prevista dal presente Disciplinare, deve pervenire attraverso il Portale, pena l'esclusione dalla procedura, entro e non oltre il giorno: **03/06/2021, ore 13:00.**

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Istruzioni operative, si evidenzia che il Portale non consente la trasmissione della documentazione amministrativa nella RDO Amministrativa e delle offerte tecnica ed economica nelle RDO Lotto oltre la data e ora di scadenza del termine di cui sopra. A maggior chiarezza, si precisa che, allorché la compilazione della "Risposta Amministrativa", della "Risposta Tecnica" e della "Risposta Economica" previste non si concluda entro la data e l'ora di chiusura del termine suddetto, il Portale non segnala l'avvenuto superamento del termine in corso di compilazione.

La presentazione dell'Offerta attraverso il Portale è, pertanto, a totale carico e ad esclusivo rischio del concorrente, il quale assume su di sé qualsiasi rischio legato alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e di trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante, ove – per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo – l'offerta non pervenga entro il termine di presentazione dell'offerta stabilito da Sogesid S.p.A.

Le Offerte non trasmesse si considerano non presentate.

Il concorrente potrà modificare o integrare i dati precedentemente trasmessi a Sogesid S.p.A. entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte di cui sopra. In tal caso, il concorrente dovrà procedere alle operazioni di salvataggio delle modifiche e a una nuova trasmissione dei dati (per le relative istruzioni si rimanda al par. 14 delle Istruzioni operative).

Non saranno ammesse (e, dunque, verranno escluse) le Offerte presentate con modalità diverse da quella telematica.

L'offerta è costituita da:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, da presentare a mezzo la "Risposta Amministrativa" della RDO Amministrativa;
- OFFERTA TECNICA e OFFERTA ECONOMICA da presentare rispettivamente a mezzo la "Risposta Tecnica" e la "Risposta Economica" di ciascuna RDO Lotto.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazionedell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazionedell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice)sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per ciascun lotto al quale si intende partecipare, I concorrenti dovranno allegare la documentazione di seguito elencata all'interno della "Risposta Amministrativa" della RDO Amministrativa:

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della corretta compilazione della Domanda di partecipazione, l'operatore economico dovrà utilizzare l'allegato a)

La domanda di partecipazione deve contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

1. Indicazione della forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete).
2. Indicazione del lotto, o dei lotti, per i quali si presenta l'offerta;
3. *In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete,* indicazione dei dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
4. *Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice*, indicazione del consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta: digitalmente e presentata:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazionerichiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscrittadal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun operatore economico rende, inoltre,le dichiarazioni di seguito elencate.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese in un file pdf firmato digitalmente e denominato "dichiarazioni integrative"e poi caricate nella "Risposta Amministrativa" della RDO Amministrativa. All'interno di tale allegato l'operatore, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e l'insussistenza della condizione di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
   b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizisia sulla determinazione della propria offerta;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione;
5. di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul sito aziendale www.sogesid.it,e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero per la Transizione Ecologica e del Mare del 6 giugno 2012, allegata allo schema di contratto;

8. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
9. di essere consapevole che la propria offerta è irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
10. di essere consapevole che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. di impegnarsi ad indicare i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
13. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure**di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
14. di impegnarsi ad attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

15. Di impegnarsi ad indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,il Tribunale che ha rilasciato il predetto provvedimento, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis,* comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega caricando i relativi file in formato pdf nella "Risposta Amministrativa" della RDO Amministrativa la seguente documentazione a corredo:

16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
18. Patto di integrità sottoscritto digitalmente in segno di totale accettazione delle clausole ivi contenute.
19. ***Per i soli operatori economici che presentano la garanzia provvisioria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:*** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente e caricate nella "Risposta Amministrativa" della RDO Amministrativa:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autenticadel mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.2.2. potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai fini della corretta compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) relativo alla gara in oggetto, l'operatore economico dovrà compilare l'allegato b).
Al termine dell'operazione di compilazione, il file dovrà essere firmato digitalmente e allegato nella "Risposta Amministrativa" della RDO Amministrativa.
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui rispettivamente all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016;
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Verrà fornita compilata dalla Stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull'operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Alla sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, dovranno essere riportati:

- per gli Studi Associati (ove applicabile): nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica professionale (compresi anche quelli dei professionisti associati che non sono incaricati dell'espletamento dei lavori oggetto della presente procedura);
- per tutte le società (comprese le società di professionisti), devono, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (Cons. di Stato, AP n. 24 del 6.11.2013: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).

I procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori (Cons. di Stato, AP n. 23 /2013)

N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara.
In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, in formato elettronico a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazioni integrative a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.2.1;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente le lavorazioni per cui tali capacità sono richieste;
6) PASSOE dell'ausiliaria;.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 6.1, lett. b) del presente disciplinare;
b) sezione B applicabile
c) sezione C applicabile
d) sezione D non obbligatoria.

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti; nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si richiama espressamente l'attenzione dei concorrenti in merito alla circostanza che nella documentazione amministrativa non dovrà in ogni caso essere contenuta, a pena di esclusione dalla procedura, alcuna indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all'offerta tecnica e/o economica.

Per le modalità di inserimento della documentazione amministrativa nella "Risposta Amministrativa" della RDO Amministrativa si rimanda ai par. 8-9 delle Istruzioni operative.

16. OFFERTA TECNICA

All'interno della "Risposta Tecnica" di ciascuna RDO Lotto di proprio interesse il concorrente dovrà allegare, **a pena di esclusione**, il "Modello Offerta tecnica" relativo al lotto interessato (All. E) al presente Disciplinare).
Tale "Modello Offerta tecnica" viene compilato dal concorrente ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 19 per permettere la valutazione dell'elemento tecnico dell'offerta da parte della Commissione Giudicatrice.
L'operatore economico dovrà compilare il "Modello Offerta tecnica", al cui interno saranno riportate le eventuali migliorie tecniche offerte rispetto al capitolato tecnico posto a base di gara.
E' obbligatorio l'invio dell'offerta tecnica anche in caso di assenza di migliorie accordate al capitolato, in tal caso il singolo operatore lo compilerà con i dati identificativi della Compagnia e provvederà a firmarlo digitalmente e caricarlo a Portale.
La risposta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente come descritto nella seguente tabella riepilogativa:

Forma di partecipazione	Firme digitali richieste
- Forma singola	- firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
- R.T.I. costituendo - Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	- firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
- R.T.I. costituito - Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	- firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio.

- Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016)	- firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
- Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete	- Allegare il documento con firma digitale del/i legale/i rappresentante/i (o persona/e munita/e si comprovati poteri di firma) secondo le indicazioni contenute al paragrafo 15.1)

Per le modalità di inserimento dell'Offerta Tecnica nella "Risposta Tecnica" della RDO si rimanda al par. 11 delle Istruzioni operative.
Si richiama espressamente l'attenzione dei concorrenti in merito alla circostanza che nei documenti contenuti nella Offerta Tecnica non dovrà in ogni caso essere contenute, a pena di esclusione dalla procedura, alcuna indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all' Offerta Economica.
Si precisa che l'allegazione della documentazione attestante i poteri di firma del soggetto sottoscrittore dell'Offerta Tecnica non sarà necessaria ove sia già stata prodotta dal soggetto sottoscrittore nell'ambito della Documentazione Amministrativa inserita nella "Risposta Amministrativa" della RDO Amministrativa.

17. OFFERTA ECONOMICA

All'interno della "Risposta Economica" di ciascuna RDO Lotto di proprio interesse il concorrente dovrà inserire, **a pena di esclusione,** l'offerta economica predisposta secondo il "Modello di offerta economica" relativo al Lotto per il quale si partecipa allegato al presente disciplinare (All.F) di gara e contenente i seguenti elementi:

a) l'indicazione, in cifre ed in lettere, del premio complessivo offerto nonché dei tassi e premi unitari offerti, in conformità alla scheda di offerta;

b) dichiarazione:

- di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuti remunerativi;
- che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180°(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.

La risposta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente come descritto nella seguente tabella riepilogativa:

Forma di partecipazione	Firme digitali richieste
- Forma singola	- firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)

- R.T.I. costituendo - Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	- firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
- R.T.I. costituito - Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	- firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio.
- Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016)	- firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
- Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete	- Allegare il documento con firma digitale del/i legale/i rappresentante/i (o persona/e munita/e si comprovati poteri di firma) secondo le indicazioni contenute al paragrafo 15.1)

Per le istruzioni di inserimento dell'offerta economica nella "Risposta Economica" della RDO si rimanda al par. 12 delle Istruzioni operative.

18. TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Per le istruzioni di trasmissione a Sogesid S.p.A. della documentazione amministrativa a mezzo la "Risposta Amministrativa" della RDO Amministrativa si rimanda al par. 9 delle Istruzioni operative.
Per le istruzioni di trasmissione a Sogesid S.p.A. delle offerte tecnica ed economica a mezzo la "Risposta Tecnica" e la "Risposta Economica" della/e RDO Lotto di interesse si rimanda al par. 13 delle Istruzioni operative.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base delmiglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Le proposte tecniche e le offerte economiche dovranno essere valutate secondo un punteggio ripartito come da seguente tabella:

Criterio		**Punteggio massimo attribuibile**
A	Offerta tecnica	Max 70
B	Offerta economica	Max 30
	Totale	100

Per ciascun concorrente, il punteggio di valutazione dell'offerta sarà determinato mediante applicazione della seguente formula:

PCF = PTF + PEF
dove:

PCF = punteggio finale complessivo assegnato al concorrente;
PTF = punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico;
PEF = punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo.

L'aggiudicazione di ciascun Lotto sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella inserita all'art. 19.3 con la relativa ripartizione dei punteggi.

19.2METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio relativo all'offerta tecnica è calcolato secondo le modalità esplicate, in riferimento a ciscun lotto e e ciascun criterio all'interno della tabella di cui al precedente art. 20.1.

Lotto 1 – D&O		
PUNTEGGIO TECNICO		
	REQUISITO PREMIATO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
1	Elevazione massimale per anno (minimo € 5.000.000,00) (max. punti 30)	Premesso che con riferimento al massimale per sinistro ed in aggregato il Capitolato Speciale di Polizza prevede come limite Euro 5.000.000,00 in aggregato è facoltà del Concorrente proporre un importo più elevato del suddetto Massimale. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 1.000.00,00 (ad esempio Euro 6.000.000,00 Euro 7.000.000,00 Euro ecc.). Si precisa tuttavia che la soglia massima del suddetto massimale non potrà superare Euro 15.000.000,00 per anno fermo il massimale di Euro 5.000.000,00 per sinistro, In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: PT (a) = 30 * (ΔMi / ΔM Max) dove: PT (a) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per elevazione del massimale ΔMi = Differenza tra il massimale offerto dal partecipante i-esimo e il massimale del capitolato speciale di polizza ΔM Max = la maggiore differenza tra i massimali offerti e il massimale del capitolato speciale di polizza Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un massimale pari o superiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate; resterà valido pertanto il massimale indicato nel capitolato speciale di polizza e verranno attribuiti 0 punti. In presenza di un'unica offerta pari al Massimale indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

2	Maggiori costi di Difesa (massimo € 1.250.000,00) (max. punti 30)	Premesso che con riferimento al massimale il Capitolato Speciale di Polizza prevede come limite Euro 1.250.000,00 è facoltà del Concorrente proporre un importo più elevato del suddetto Massimale. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 250.000,00 (ad esempio Euro 1.500.000,00 Euro 1.750.000,00 Euro ecc.). Si precisa tuttavia che la soglia massima del suddetto massimale non potrà superare Euro 2.500.000,00 In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: PT (a) = 30 * (ΔMi / ΔM Max) dove: PT (a) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per elevazione del massimale ΔMi = Differenza tra il massimale offerto dal partecipante i-esimo e il massimale del capitolato speciale di polizza ΔM Max = la maggiore differenza tra i massimali offerti e il massimale del capitolato speciale di polizza Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un massimale pari o superiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate; resterà valido pertanto il massimale indicato nel capitolato speciale di polizza e verranno attribuiti 0 punti. In presenza di un'unica offerta pari al Massimale indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.
3	Recesso in caso di Sinistro (10 punti)	Verrà attribuito un punteggio di 10 punti al concorrente che rinunci a tale facoltà, fermo comunque il diritto della stazione appaltante.

Lotto 2 - POLIZZA RC PROFESSIONALE		
PUNTEGGIO TECNICO		
	REQUISITO PREMIATO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
1	FRANCHIGIA (massimo € 15.000,00) (max. punti 30)	Premesso che con riferimento alla Franchigia il Capitolato Speciale di Polizza prevede come importo a totale carico dell'amministrazione Euro 15.000,00, è facoltà del Concorrente proporre un importo minore. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 1.000,00 sino ad un minimo di € 5.000,00 di franchigia per sinistro. Non saranno considerate offerte al di sotto di € 5.000,00 di franchigia. In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: PT = 30 * (ΔSi / ΔS Max) dove: PT = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per la riduzione della franchigia ΔSi = Differenza tra la franchigia del capitolato speciale di polizza e la franchigia offerta dal partecipante i-esimo

		ΔS Max = la maggiore differenza tra la franchigia del capitolato speciale di polizza e le franchigia offerte Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano una Franchigia pari o inferiore a quella prevista dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate; resterà valida pertanto la franchigia indicata nel capitolato speciale di polizza e verranno attribuiti 0 punti. In presenza di un'unica offerta pari alla SIR indicata nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.
2	Massimale di copertura (minimo € 5.000.000,00) (max. punti 30)	Premesso che con riferimento al massimale per sinistro e periodo assicurativo il Capitolato Speciale di Polizza prevede come limite Euro 5.000.000,00, è facoltà del Concorrente proporre un importo più elevato del suddetto Massimale. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 1.000.000,00 (ad esempio Euro 6.000.000,00 Euro 7.000.000,00 ecc.). Si precisa tuttavia che la soglia massima del suddetto massimale non potrà superare Euro 15.000.000,00. In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: PT (a) = 30 * (ΔMi / ΔM Max) dove: PT (a) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per elevazione del massimale ΔMi = Differenza tra il massimale offerto dal partecipante i-esimo e il massimale del capitolato speciale di polizza ΔM Max = la maggiore differenza tra i massimali offerti e il massimale del capitolato speciale di polizza Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un massimale pari o superiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate; resterà valido pertanto il massimale indicato nel capitolato speciale di polizza e verranno attribuiti 0 punti. In presenza di un'unica offerta pari al Massimale indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.
4	Recesso in caso di Sinistro (10 punti)	Verrà attribuito un punteggio di 10 punti al concorrente che rinunci a tale facoltà, fermo comunque il diritto della stazione appaltante.

Lotto 3 - POLIZZA RC PATRIMONIALE		
PUNTEGGIO TECNICO		
	REQUISITO PREMIATO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO

1	FRANCHIGIA (massimo € 5.000,00) (max. punti 30)	Premesso che con riferimento alla Franchigia il Capitolato Speciale di Polizza prevede come importo a totale carico dell'amministrazione Euro 5.000,00, è facoltà del Concorrente proporre un importo minore. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 1.000,00 sino ad un minimo di € 1.000,00 di franchigia per sinistro. Non saranno considerate offerte al di sotto di € 1.000,00 di franchigia. In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: PT = 30 * (ΔSi / ΔS Max) dove: PT = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per la riduzione della franchigia ΔSi = Differenza tra la franchigia del capitolato speciale di polizza e la franchigia offerta dal partecipante i-esimo ΔS Max = la maggiore differenza tra la franchigia del capitolato speciale di polizza e le franchigia offerte Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano una Franchigia pari o inferiore a quella prevista dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate; resterà valida pertanto la franchigia indicata nel capitolato speciale di polizza e verranno attribuiti 0 punti. In presenza di un'unica offerta pari alla SIR indicata nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.
2	Massimale di copertura (minimo € 5.000.000,00) (max. punti 30)	Premesso che con riferimento al massimale per Anno il Capitolato Speciale di Polizza prevede come limite Euro 5.000.000,00, è facoltà del Concorrente proporre un importo più elevato del suddetto Massimale. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 1.000.000,00 (ad esempio Euro 6.000.000,00 Euro 7.000.000,00 ecc.). Si precisa tuttavia che la soglia massima del suddetto massimale non potrà superare Euro 10.000.000,00. In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: PT (a) = 30 * (ΔMi / ΔM Max) dove: PT (a) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per elevazione del massimale ΔMi = Differenza tra il massimale offerto dal partecipante i-esimo e il massimale del capitolato speciale di polizza ΔM Max = la maggiore differenza tra i massimali offerti e il massimale del capitolato speciale di polizza Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano un massimale pari o superiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate; resterà valido pertanto il massimale indicato nel capitolato speciale di polizza e verranno attribuiti 0 punti. In presenza di un'unica offerta pari al Massimale indicato nel Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.

4	Recesso in caso di Sinistro (10 punti)	Verrà attribuito un punteggio di 10 punti al concorrente che rinunci a tale facoltà, fermo comunque il diritto della stazione appaltante.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il Punteggio Economico Finale relativo all'offerta (PEF) verrà calcolato come segue:

	PUNTEGGIO ECONOMICO	
	Prezzo offerto inferiore all'importo a base d'asta (premio) al lordo delle imposte (max. punti 30)	Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà presentato il prezzo minore rispetto all'importo a base d'asta (premio). Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguenteformula: P = prezzo offerto più basso x 30 / prezzo offerta considerata

1. Punti 30 all'offerta economica che presenti il minor importo di premio rispetto alla base d'asta.
2. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula:

PEFi = 30* (PEmin / PEi)
dove:
PEFi = Punteggio Economico Finale relativo all'offerta in esame
PEi= Premio lordo offerto dal Concorrente in esame
PEmin = Premio lordo offerto più basso tra tutti quelli offerti

Sarà preso in considerazione un numero di decimali pari a quattro senza arrotondamento.

Si precisa che gli importi di premio (espressi in Euro) all'interno della scheda di offerta economica dovranno riportare un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.
In caso di discordanza tra il premio offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art.72 R.D. 23 maggio 1924 n.827.
Qualora la scheda di offerta economica preveda la indicazione anche degli importi di premio per singole partite / categorie / gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto e gli importi parziali verranno ridefiniti proporzionalmente.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

In considerazione delle recenti disposizioni governative contenenti misure in materia di contenimento dell'emergenza COVID-19 nonché tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal Portale.

I concorrenti riceveranno comunicazione tramite il Portale sull'avanzamento della procedura.

21.1 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

21.2 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP o, il seggio di gara, nella prima seduta procederà - operando attraverso il Portale (a garanzia della segretezza e dell'inalterabilità della documentazione inviata dai concorrenti, nonché del tracciamento e della registrazione delle operazioni di gara) - alla verifica delle offerte pervenute e, in particolare, all'apertura delle "Risposte Amministrative" (documentazione amministrativa) e alla verifica della presenza, regolarità e completezza della documentazione ivi prodotta da ciascun concorrente. Si precisa che, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di procedere prima attraverso l'esame delle offerte (apertura della "Risposta Tecnica" e della "Risposta Economica") e successivamente con la verifica dell'idoneità del soggetto risultato aggiudicatario (apertura della "Risposta Amministrativa").

Successivamente il RUP o il seggio di gara se nominato procederà a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di procedere prima attraverso l'esame delle offerte tecnica ed economica (apertura della "Risposta Tecnica" e della "Risposta Economica") e successivamente con la verifica dell'idoneità del soggetto risultato aggiudicatario (apertura della "Risposta Amministrativa"). La volonta di avvalersi o meno della predetta facoltà verrà comunicata nel corso della prima seduta di gara

21.3 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ("Risposte tecniche") ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggicomplessiviattribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta digitale contenente l'offerta economica ("Risposte Economiche") e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica,redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art 25.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederàsecondo quanto indicato al successivo art.24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'organo competente della Stazione Appaltante- che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice -i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione diofferte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La stazione appaltante si riserva di procedere prima attraverso l'esame delle offerte tecnica ed economica (apertura della "Risposta Tecnica" e della "Risposta Economica") e successivamente con la verifica dell'idoneità del soggetto risultato aggiudicatario (apertura della "Risposta Amministrativa").

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP,avvalendosi, se ritenuto necessario, della

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giornidal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante si riserva altresì:

- la facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione di un lotto sebbene sia stato individuato il soggetto aggiudicatario. Il concorrente provvisoriamente aggiudicatario non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione;

- la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24.

La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del contratto, a meno che la copertura assicurativa oggetto del presente appalto non subisca variazioni conseguenti ad aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto, ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se contrattualmente previste.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice,richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.La stazione appaltante aggiudicherà, quindi,al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20),sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 15.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.